



# **CENTRO CULTURALE HUMANITAS**

## ***STATUTO***

### **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI**

#### ***ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE***

È costituita, per iniziativa del Consiglio Pastorale della Forania di Conegliano, che ne è la organoidi riferimento; l'Associazione denominata "Centro Culturale Humanitas" con sede in Conegliano, presso la Casa Toniolo in Via Galileo Galilei, civico n. 32; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La variazione della sede in altra Via o Comune della Provincia di Treviso non costituirà, in futuro, modifica statutaria e potrà avvenire per semplice deliberazione del Consiglio Direttivo, approvata dalla prima seduta utile dell'Assemblea.

#### ***ART. 2 CARATTERE DELLA ASSOCIAZIONE***

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali, culturali ed umanitari.

#### ***ART. 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE***

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### ***ART. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE***

L'Associazione si propone uno specifico servizio di promozione umana a favore della comunità in spirito di libertà e ricerca. A tal fine intende contribuire ad elaborare proposte culturali che, illuminate dal messaggio evangelico, valorizzino l'esperienza dell'uomo. Con questa identità ed ispirazione cristiana promuove studi, ricerche, corsi di formazione, convegni, seminari ed altre iniziative culturali sulle varie problematiche dell'uomo e sulla cultura contemporanea nelle sue varie manifestazioni. Promuove inoltre le condizioni per un confronto permanente e aperto tra studiosi di diverso orientamento sia culturale che religioso. L'associazione svolge la sua attività nell'ambito della Regione Veneto.

## **SOCI**

### *ART. 5 REQUISITI. DEI SOCI*

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Potranno, inoltre, essere soci, associazioni e circoli che condividono gli scopi dell'Associazione di cui al precedente Art. 4.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

SOCI ORDINARI

SOCI SOSTENITORI

SOCI ORDINARI: sono tutte quelle persone fisiche o giuridiche che sono state ammesse dal Consiglio Direttivo con le procedure previste dal successivo Art. 6.

SOCI SOSTENITORI: sono quelle persone fisiche o giuridiche che offrono un contributo, o una particolare collaborazione all'Associazione nei termini previsti dal successivo articolo 6.

### *ART. 6 AMMISSIONE DEI SOCI*

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, entro due mesi e, comunque entro il 31/12.

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta e la quota annuale è versata. Esse si rinnovano di anno in anno con il semplice versamento della quota di adesione fissata dall'assemblea ordinaria.

L'ammissione dei soci sostenitori avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi: soci sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo, entro due mesi e, comunque entro il 31/12.

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

### *ART. 7 DOVERI DEI SOCI*

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze: statutarie.

I soci sono obbligati:

- All'osservanza del presente statuto;
- Al perseguimento, degli scopi sociali nei modi stabiliti dell'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono obbligati anche al versamento della quota associativa.

### *ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO*

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza a causa della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'amissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo su accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- per mancato pagamento della quota associativa ai termini dell'art. 28.

### *ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE*

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Direttore
- Il Segretario amministrativo
- I Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

## **ASSEMBLEA**

### *ART. 10: PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA*

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche: sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è costituita dai soci maggiorenni aventi il: diritto al voto, ossia i soci sostenitori e i soci ordinati in regola con il versamento della quota associativa che tali risultino da almeno il quinto giorno precedente la data dell'Assemblea e che hanno, in tal modo, diritto di partecipazione e di voto.

L'Assemblea può essere indetta tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente o; in subordine, dal consigliere più anziano.

La convocazione viene effettuata con avviso epistolare o telematico da inviarsi almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza può essere ridotto a dieci giorni.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

### *ART. 11 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI.*

L'Assemblea dei Soci è l'organo-primario dell'associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci; mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, e delibera in ogni caso con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione, deve prevedere nell'avviso di convocazione anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il 50% degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio.

È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Spetta al presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in subordine, dal consigliere più anziano.

I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal socio con funzioni di Segretario, nominato ai sensi del successivo articolo 24

o, in sua assenza, de persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i soci presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

#### *ART. 12-FORMA DI VOTAZIONE.*

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata scrutinio segreto.

#### ART. 13. FUNZIONI

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- 1) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, riservando al Consiglio Direttivo l'assegnazione delle cariche di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione, e di eventuali altri incarichi specifici agli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- 2) eleggere i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- 3) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione;
- 4) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- 5) fissare su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- 6) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

b) in sede straordinaria:

- 1) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- 2) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### *ART. 14 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO*

Il Consiglio Direttivo ha le sotto elencate funzioni:

- 1) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea; a tal scopo può nominare un Comitato Scientifico, composto sia da soci che da non soci, con funzioni consultive e di studio;
- 2) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, nonché il programma culturale da sottoporre all'Assemblea;
- 3) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- 4) dare parere su ogni alto oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- 5) nominare il Segretario fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo su indicazione del Direttore;
- 6) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
- 7) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- 8) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;
- 9) eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione.
- 10) nominare il Direttore, non facente parte del Consiglio Direttivo;
- 11) deliberare la modifica della Sede ai sensi dell'art. 1. del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci non soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente dell'Associazione.

#### *ART. 15 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO*

Il Consiglio: Direttivo è composto da 9 soci, eletti dall'Assemblea ordinaria, 5 dei quali tra quelli indicati dal Vicario Foraneo, sentito il Consiglio Pastorale Foraniale.

Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione vengono eletti fra i membri del Consiglio. Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino alla successiva Assemblea ordinaria, che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere confermati.

Negli intervalli fra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza, o di altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso, attenendosi alle indicazioni del presente Statuto.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

#### *ART: 16 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:*

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e, comunque; ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario. Alle riunioni partecipa, il Segretario amministrativo (senza diritto di voto, in quanto ai sensi del precedente articolo 14 lett. e) non è membro del Consiglio Direttivo).

In assenza del medesimo, le funzioni di verbalizzazione saranno svolte eccezionalmente da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente prima dell'inizio della seduta, che mantiene il diritto di voto.

Le funzioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio verit  redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **PRESIDENTE E DIRETTORE**

### *ART. 17 FUNZIONI DEL PRESIDENTE.*

Il Presidente   il responsabile del buon andamento dell'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

### *ART. 18 FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE*

Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso conferite dal presente statuto.

### *ART. 19. ELEZIONE DEL PRESIDENTE. E DEL VICEPRESIDENTE*

Il Presidente ed il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e durano in carica tre anni e comunque fino alla successiva Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

### *ART. 20 COMPITI DEL DIRETTORE*

Il Direttore ha il compito di realizzare il programma elaborato dal Consiglio Direttivo, provvede allo svolgimento delle attivit 

associative e avrà cura di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

#### *ART. 21 NOMINA DEL DIRETTORE*

Il Direttore è nominato dal consiglio direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive, senza diritto di voto. Nel caso venga designato un membro del Consiglio Direttivo, questi assume l'incarico solo a seguito di dimissioni dal Consiglio Direttivo.

### **REVISORE DEI CONTI**

#### *ART. 22 COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI*

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazioni. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea sul bilancio consultivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### *ART.23 NOMINA DELREVISORI DEI CONTI*

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Essi potranno essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, avendo riguardo alla loro competenza.

### **SEGRETARIO E UFFICI DI SEGRETERIA**

#### *ART. 24 SEGRETARIO*

Il Segretario dell'Associazione è nominato, su indicazione del Direttore, dal Consiglio Direttivo, fra i soci dell'Associazione e dura in carica tre anni. Il Segretario dirige gli uffici del Centro, cura il disbrigo degli affari ordinari, cura l'amministrazione e la tenuta della contabilità e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Direttore. Partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, delle quali redige i verbali.

#### *ART. 25 UFFICI SEGRETERIA*

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.



### *ART. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI*

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione, o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi dalla Assemblea.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza e moralità.

Essi giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedura e dureranno in carica tre anni.

Il loro giudizio sarà inappellabile.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### *ART.27 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE*

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione alla Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, enti creditizi e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni, e lasciti di terzi o da associati.

Le entrate servono a finanziare le attività dell'Associazione e a dotarla degli strumenti necessari per il suo funzionamento.

### *ART. 28 DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE*

La quota associativa ha durata per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia la data dell'avvenuta iscrizione da parte del socio.

## **NORME FINALI E GENERALI**

### *ART. 29 ESERCIZI SOCIALI*

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario, secondo le direttive del Direttore.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione, dopo averlo sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei

Conti, il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.

*ART. 30 SCIoglimento E. LIQUIDAZIONE.*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prescritta dall'art. 11, quarto comma, del presente Statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in beneficenza.

*ART. 31 REGOLAMENTO INTERNO*

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

*ART. 32 RINVIO*

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Conegliano, li. 21 gennaio 2013

Il presidente  
*Antonio Battistella*

Il segretario  
*Camillo De Biasi*

Il presente; statuto è stato approvato nella assemblea straordinaria del 21 gennaio 2013.